



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30/04/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 18 aprile 2014, n. 65

Registrazione del prodotto I.G.P. “Burrata di Andria” ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

L'anno 2014 addì 18 del mese Aprile in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Tutela Qualità, condivisa e fatta propria, riferisce:

VISTO il Regolamento (CE) n. 510 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 “Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) 510/2006”;

PRESO ATTO che l'art. 6 del D.M. 21 maggio 2007 stabilisce che la Regione proceda alla “Valutazione della documentazione e alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell'associazione di cui all'art. 2 e sui contenuti della relazione socio-economica di cui all'art. 4 comma, 3 lett. f) ed alla trasmissione al Ministero della valutazione e del parere”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che abroga i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006;

VISTA l'istanza presentata in data 28/07/2011 dall'Associazione Produttori “Burrata di Andria” con sede in Andria (BT) via Corato n. 391 c/o Montrone SPA, acquisita al Prot. A00155 - 29/07/2011 n. 010149 del Servizio Alimentazione, con la quale è stata chiesta la registrazione del prodotto caseario “Burrata di Andria” come Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ai sensi del Reg. CEE n.510/2006;

CONSIDERATO che l'Associazione Produttori “Burrata di Andria” ha allegato alla suddetta istanza di registrazione la documentazione prevista ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 e del DM 21 maggio 2007;

CONSIDERATO che l'Associazione Produttori “Burrata di Andria” ha presentato con nota del 13

dicembre 2011, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione prot. A00155/13/12/11, n. 15848, la documentazione integrativa all'istanza di registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 e del DM 21 maggio 2007;

VISTA la tavola di concordanza di cui all'articolo 58, paragrafo 2, allegato II del Reg. (UE) 1151/2012;

PRESO ATTO che l'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità ha provveduto all'esame della documentazione trasmessa dall'Associazione Produttori "Burrata di Andria" verificandone la completezza della stessa al fine della registrazione della IGP "Burrata di Andria";

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tra gli obiettivi strategici, mira a valorizzare le filiere produttive, le relative produzioni del territorio e le loro tipicità;

VISTA la nota del 27/03/2013 prot. n. 1255, del Servizio Alimentazione, con la quale l'Amministrazione esprime parere negativo per carenza documentale riguardo la provenienza della materia prima e dell'indicazione di provenienza;

VISTO il ricorso presentato in data 04/06/2013 dall'Associazione Produttori "Burrata di Andria" con sede in Andria (BT), via Corato n. 391 c/o Montrone SPA, acquisita al prot. A00155 - 14/06/2013 n. 2344 del Servizio Alimentazione;

VISTO che, a seguito del confronto con gli uffici regionali, l'Associazione Produttori "Burrata di Andria" ha riformulato la bozza del disciplinare di produzione "Burrata di Andria" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, di cui agli accordi del 19/12/2013, rivedendo i contenuti di alcuni articoli, in particolare:

- l'art. 2 (Zona di produzione - Territorio delimitato), estendendo la zona di produzione a tutto il territorio della regione Puglia;
- l'art. 4.1 (Descrizione del Prodotto - Materia prima), introducendo una percentuale della materia prima (latte) di provenienza dal territorio delimitato, non inferiore al 30% di quella lavorata, escludendo l'evenienza che "In caso di mancata disponibilità nessuna limitazione sussiste in ordine alla materia prima";

VISTA la nuova proposta di modifica del disciplinare di produzione presentata dall'Associazione Produttori Burrata di Andria del 20/12/2013, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione in data 23/12/2013, con prot. n. 4626;

VISTO il verbale istruttorio del 20/01/2014 inerente l'istanza presentata dall'Associazione "Burrata di Andria", con il quale viene formulata una nuova proposta di parere favorevole alla registrazione della IGP "Burrata di Andria", in considerazione:

- della valutazione documentale presentata, dalla quale si evince la reputazione del prodotto nel territorio considerato, le caratteristiche organolettiche, tecnologiche e qualitative che differenziano il prodotto da altri similari;
- della legittimazione dell'Associazione proponente la registrazione;
- del contenuto della relazione socio-economica, con riferimento all'eshaustività delle informazioni per le finalità della registrazione.

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro tra l'Associazione Produttori Burrata di Andria e la Regione Puglia, tenutosi il giorno 16 aprile 2014, a seguito di ulteriori approfondimenti, sono state condivise le modifiche al disciplinare di produzione di seguito indicate:

- Zona di produzione - Territorio delimitato, con l'estensione della zona di produzione a tutto il territorio della regione Puglia;
- Descrizione del Prodotto - Materia prima, introducendo la percentuale della materia prima (latte) di provenienza dal territorio delimitato, non inferiore al 51% di quella lavorata;

#### PROPONE

- di sospendere l'efficacia amministrativa del provvedimento n. 1255 del 27/03/2013, sino alla data di rinuncia del contenzioso in atto, promosso dall'Associazione Produttori della "Burrata di Andria". Successivamente, non sussistendo alcun motivo ostativo il provvedimento di cui sopra potrà essere revocato in autotutela dal Servizio proponente;
- di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di registrazione del prodotto I.G.P. "Burrata di Andria", ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Produttori "Burrata di Andria" e condivisa nell'incontro del 16.04.2014.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Tutela Qualità Agr.

Angelo Raffaele Lillo

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Nicola Laricchia

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

VISTA la proposta del dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e le relative "Direttive" approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3261/1998 e n. 1493/2005 che dettano disposizioni in materia di separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise di emanare il presente provvedimento.

#### D E T E R M I N A

- di prendere atto e far proprio quanto riportato nelle premesse e di condividere la proposta formulata dall'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità;

- di sospendere l'efficacia amministrativa del provvedimento n. 1255 del 27/03/2013, sino alla data di rinuncia del contenzioso in atto, promosso dall'Associazione Produttori della "Burrata di Andria";
- di provvedere, non sussistendo alcun motivo ostativo, alla revocata in autotutela del provvedimento n. 1255 del 27/03/2013;
- di esprimere parere positivo, per le motivazione esposte in premessa, relativamente alla proposta di registrazione del prodotto I.G.P. "Burrata di Andria", ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Produttori "Burrata di Andria" e condivisa nell'incontro del 16.04.2014;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità-Direzione Generale dello sviluppo agroalimentari e della qualità - divisione SAC VII;
- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della L.R. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 5 facciate, timbrate e vidimate ed è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme del presente atto, sarà inviata al Segretariato generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e Forestali ed all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

La Dirigente del Servizio  
Dr.ssa Rosa Fiore

---